DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1985

relativa al programma di orientamento pluriennale della flotta peschereccia presentato dal Regno Unito in conformità del regolamento (CEE) n. 2908/83

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/291/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che l'8 ottobre 1984 il governo britannico ha trasmesso alla Commissione un programma d'orientamento pluriennale per il settore della pesca, qui di seguito denominato «il programma»;

considerando che il periodo di realizzazione del programma dura almeno quanto l'azione comune, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2908/83;

considerando che il programma contiene i dati stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2908/83;

considerando che nel Regno Unito la flotta da pesca è costituita in ampia misura da naviglio per la pesca altuariera, la cui libertà d'azione è condizionata dal contesto internazionale, estremamente mutevole; che, al fine di una ristrutturazione razionale del naviglio di questa categoria, il programma contempla una riduzione sostanziale della capacità di produzione; che tale riduzione verrà finanziata mediante la concessione di premi di fermo definitivo dell'attività;

considerando che il programma prevede pure un rinnovo del naviglio per la pesca costiera; che quest'ultimo ha oltre 20 anni d'età; che tale rinnovo comporta essenzialmente l'ammodernamento delle unità in servizio e la sostituzione di quelle il cui ritiro appare opportuno;

considerando che, ai fini della ristrutturazione della flotta, nel febbraio 1984 è stato istituito un regime di licenze che consente di verificare l'entrata in servizio di nuove unità e pertanto di controllare l'attività di pesca;

considerando che, tenuto conto delle possibilità di produzione, delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche, del fabbisogno dei prodotti in causa e degli orientamenti della politica comune della pesca, il programma può costituire il quadro adeguato per la presentazione di progetti atti a beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale di orientamento della flotta da pesca, che il governo del Regno Unito ha comunicato l'8 ottobre 1984 e completato il 19 febbraio 1985 ed i cui elementi fondamentali sono esposti nell'allegato I, è approvato con riserva delle disposizioni dell'allegato II.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.

ALLEGATO I

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA D'ORIENTAMENTO PER IL SETTORE DELLA FLOTTA PESCHERECCIA ELABORATO DAL GOVERNO BRITANNICO NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2908/83

1. **Oggetto del programma**

Ristrutturare la flotta peschereccia, mediante la riconversione e l'ammodernamento parziale del naviglio per la pesca alturiera («deep sea fleet»), nonché l'ammodernamento e il rinnovo del naviglio per la pesca costiera («inshore fleet»).

2. **Delimitazione geografica del programma**

Il territorio del Regno Unito.

3. **Durata del programma**

Dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1986.

4. **Scopo del programma**

Il programma prevede l'ammodernamento e il parziale rinnovo del naviglio, di cui il 50% circa delle unità di oltre 12 metri ha più di 20 anni e la cui ripartizione per tipo di pesca è lungi dall'essere ottimale, giacché la flotta d'alto mare deve essere ridotta mentre la flotta per la pesca costiera deve essere rinnovata e modernizzata, senza determinare tuttavia un significativo incremento della capacità attuali.

5. **Mezzi proposti per conseguire tali obiettivi**

5.1. *Per la costruzione di pescherecci*

— Riduzione delle capacità globali della flotta d'alto mare per raggiungere, alla data del 31 dicembre 1986, un tonnellaggio di circa 38 000 tonnellate di stazza lorda (tsl) e lieve aumento del tonnellaggio globale della flotta costiera per portarlo a circa 109 000 tsl alla medesima data.

— Incentivazione del fermo definitivo, senza sostituzione dell'attività peschereccia, conformemente alla direttiva 83/515/CEE.

— Controllo dell'attività peschereccia in determinate zone di pesca e per determinati stock, onde evitare il rischio di uno sfruttamento eccessivo.

5.2. *Per l'ammodernamento dei pescherecci*

Incentivazione dell'ammodernamento di natanti per la pesca costiera («inshore fleet») e per la pesca media («middle water fleet»), tenendo conto dell'età elevata del naviglio in questione.

6. **Previsioni di investimento**

6.1. *Costruzione di nuove navi* (numero di unità e tsl)

Flotta peschereccia britannica:

	Totale	
	Quantità	tsl
Entrata in servizio		
Pesca alturiera	16	1 120
Pesca costiera	164	4 286
Totale	180	5 406
Ritiro del servizio		
Pesca alturiera	69	34 997
Pesca costiera	83	3 320
Totale	152	38 317

6.2. **Costruzione di nuove unità per regione**

	Inghilterra e Galles		Scozia		Irlanda del Nord	
	Quantità	tsl	Quantità	tsl	Quantità	tsl
Totale	87	1 840	77	3 146	16	420

6.3. **Ritiri del servizio per regione**

	Inghilterra e Galles		Scozia		Irlanda del Nord	
	Quantità	tsl	Quantità	tsl	Quantità	tsl
Totale	100	33 285	37	3 792	15	1 240

7. **Previsioni di investimento**

Investimenti totali previsti per le nuove costruzioni 1984—1986: 65 milioni di ECU.

Questi dati finanziari hanno valore puramente indicativo.

ALLEGATO II

CONCLUSIONI FINALI

1. La Commissione constata che il programma sottoposto dal governo del Regno Unito, che delimita l'ambito in cui dovranno rientrare in futuro gli interventi finanziari comunitari e nazionali, rappresenta, dopo l'adozione della politica comune della pesca, una prima azione di ristrutturazione della pesca britannica, tale da garantire alla flotta di questo paese uno sviluppo commisurato alle effettive possibilità di cattura e da aumentare i redditi degli interessati.

   L'obiettivo di capacità, prestabilito, deve essere tuttavia abbinato ad un sistema permanente di gestione delle capacità di cattura in stretto collegamento con la gestione delle risorse ittiche. Tale sistema, da instaurare quanto prima dovrà permettere il controllo delle iniziative sia per quanto concerne la costruzione di nuovi pescherecci che per quanto concerne l'ammodernamento delle unità esistenti. A tale proposito la Commissione ritiene che il regime delle licenze di pesca istituito dalle autorità britanniche, purché venga migliorato, potrà rappresentare una misura in grado di permettere il controllo dello sforzo di pesca.

   Dette autorità dovrebbero inoltre sorvegliare lo sviluppo della potenza motrice della flotta, per evitare il rischio di un'intensificazione della pesca, e a tale scopo dovrebbero introdurre nel loro sistema di controllo un fattore che consenta di misurarne la potenza.

2. La Commissione invita il governo britannico a prendere disposizioni affinché gli interventi delle autorità regionali o locali si inseriscano nell'ambito del presente programma.

3. La Commissione rammenta che le previsioni d'investimento formulate nel presente programma non pregiudicano l'eventualità di contributi finanziari della CEE.

4. La Commissione ritiene che le previsioni del programma e la loro realizzazione concreta debbano essere sottoposte ad un'analisi più approfondita in occasione del riesame annuale previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2908/83, tenendo presente l'andamento della situazione economica e strutturale delle imprese di pesca nel Regno Unito.